

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Designato, dott. Sergio Rossetti, nell'ambito del procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della l. 3/2012

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che

- rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Noemi Brambilla e con l'ausilio dell'OCC dott. Alessio D'Oca ha depositato istanza di liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14-ter ss. l. 3/2012 in data 17 maggio 2019;
- l'istanza presentata prevede, a fronte di un monte debitorio di € 225.966,98, la liquidazione del patrimonio costituito principalmente dal ricavato della vendita dell'immobile di Milano, via Calabria n.2, sottoposto a procedura esecutiva R.G.E. 104/2010, pendente presso il Tribunale di Milano;
- l'O.C.C. attesta che il debitore necessita di una somma mensile pari ad € 2118,00 per il mantenimento suo e della famiglia;
- sono tuttavia presenti voci di spesa non congrue – e comunque non adeguatamente giustificate – all'interno della relazione dell'OCC, quali € 200 mensili per “carburante veicoli” (tenuto conto che si prevedono altri € 200 mensili per la voce “veicoli”), nonché € 200, sempre mensili, per “tempo libero”, mentre sono assolutamente giustificabili le altre spese elencate, soprattutto alla luce della patologia che affligge due dei quattro figli a carico;
- la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;
- la parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14-ter, co. 3, lett. a, b, c, d, e e non risulta il compimento di atti di frode;
- non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2, lett. a e b;
- l'OCC ha attestato l'esistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative;
- risulta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies l. 3/2012;

Nomina liquidatore il dott. Alessio D'Oca;

Dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14-sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-octies e alla liquidazione ex art. 14-novies;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter;

Autorizza sin da ora il nominato liquidatore a subentrare nella procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Milano R.G.E. 104/2010, avente ad oggetto l'immobile sito in via Calabria 2 (Milano);

Ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione presso il competente conservatore dei registri immobiliari del presente decreto sugli immobili in Milano, via Calabria n. 2, distinti al CF fg 186, mapp 182 sub 82;

Fissa, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in una somma pari ad euro 1950,00 mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, avuto particolare riguardo per la condizione delle due figlie minori;

Dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 17 giugno 2019

Il Giudice Designato
Dott. Sergio Rossetti